

RIVISTA ITALIANA  
PER LE  
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE  
Mario Caravale

nuova serie

10  

---

2019



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

**Direttore:** Mario Caravale

**Direzione e redazione:** Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

**Comitato direttivo:** Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati Cesare Pinelli

**Comitato scientifico:** Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) Jane C. Ginsburg (New York) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma) Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi) Jerome H. Reichman (Durham) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

**Redazione:** Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

**Amministrazione:** JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia  
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) - email: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

**Abbonamento:** € 35,00

**Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore:** **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: [www.jovene.it](http://www.jovene.it).

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

**Direttore responsabile:** Mario Caravale

**ISSN 0390-6760**

**Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.**

Stampato in Italia Printed in Italy

# INDICE

## PROLUSIONI

- 3 CLAUDIO CONSOLO  
*La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, su "L'unità del processo" come collante della comunità statale*
- 13 ANTONIO SEGNI  
*L'unità del processo*

## ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI PAOLO RIDOLA

- 37 CESARE PINELLI  
*Presentazione*
- 39 PETER HÄBERLE  
*Indirizzo di saluto*

## RIFLESSIONI INTORNO AL METODO: COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

- 45 OLIVIERO DILIBERTO  
*Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in onore di Paolo Ridola*
- 49 DIAN SCHEFOLD  
*Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania*
- 61 GUIDO ALPA  
*Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile*
- 67 MARCO D'ALBERTI  
*Comparazione giuridica tra storia ed esperienza*

- 77 ALESSANDRA DI MARTINO  
*Culture costituzionali, storia e comparazione*
- 107 ANGELO SCHILLACI  
*«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola*
- 129 ALESSANDRO SOMMA  
*Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul ruolo dei suoi cultori*
- 147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO  
*Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en el derecho constitucional*
- 199 ANDREA LONGO  
*Osservando la marea*
- 213 MASSIMO BRUTTI  
*Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele Orlando*
- 231 MARCO BENVENUTI  
*Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale*
- 257 GIOVANNA MONTELLA  
*Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband*
- 267 GIANLUCA BASCHERINI  
*A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico dello Statuto*
- 283 FRANCESCO CERRONE  
*L'esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)*
- 301 FEDERICO NANIA  
*Habeas corpus e tecnica della "retrodatazione" nella prospettiva costituzionale inglese*

#### LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

- 329 GAETANO AZZARITI  
*Scienza giuridica e Stato. In dialogo con Paolo Ridola*

- 339 LUISA AVITABILE  
*Una riflessione su libertà e diritti fondamentali*
- 351 ROBERTO NANIA  
*Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo*
- 369 FABRIZIO POLITI  
*“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali*
- 389 SALVATORE PRISCO  
*Linee di un ritratto intellettuale*
- 405 GIORGIO REPETTO  
*Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia: su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali*
- 423 ANDERA BURATTI  
*Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti*
- 443 CLAUDIO CONSOLO  
*Origini e limiti del compito specificatore(-congenialmente attivo) del “formante” giurisprudenziale nel processo*
- 455 ENRICO DEL PRATO  
*Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista*
- 467 LAURA MOSCATI  
*Paolo Ridola e la storia del diritto. Con un’appendice sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento*
- 485 ELISA OLIVITO  
*Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*
- 499 MIGUEL AZPITARTE  
*Los derechos fundamentales en tiempos de crisis*
- 511 MARIA IRENE PAPA  
*La Dichiarazione universale dei diritti umani a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia*
- 531 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI  
*La Commissione di Garanzia*

- 545 GIULIANA SCOGNAMIGLIO  
*Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana*

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI E PARTITI

- 583 MASSIMO LUCIANI  
*Paolo Ridola e la forma di governo*
- 587 MASSIMO SICLARI  
*Il divieto di mandato imperativo nella riflessione di Paolo Ridola*
- 599 GIUSEPPE COLAVITTI  
*Il diritto pubblico dell'economia tra storia, dommatica e nuove tendenze centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola*
- 615 GIUSEPPE FILIPPETTA  
*Democrazia parlamentare e dignità dell'uomo*
- 621 CESARE PAGOTTO  
*Intermediazione e disintermediazione nella funzione rappresentativa parlamentare: comunicazione e pluralismo nell'ambito degli strumenti di sindacato ispettivo*
- 649 VINCENZO CERULLI IRELLI  
*Amministrazione, giurisdizione, legislazione (brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)*
- 679 TOMMASO EDOARDO FROSINI  
*La rappresentanza politica nella forma di governo*
- 691 RENATO IBRIDO  
*Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza negli itinerari evolutivi della forma di governo parlamentare*
- 709 FULCO LANCHESTER  
*Mortati e la legislazione elettorale: una lezione sempre attuale*
- 727 ELEONORA RINALDI  
*Brevi note su libero mandato e forma-partito*
- 741 ELENA TASSI SCANDONE  
*Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari*

## L'EUROPA E IL FUTURO DEL COSTITUZIONALISMO

- 757 FRANCESCO RIMOLI  
*L'ideale europeista e il peso della storia (in margine a un saggio di Paolo Ridola)*
- 771 FRANCESCO SAIITTO  
*Statualità e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei «due tempi» del costituzionalismo nel Novecento*
- 795 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN  
*Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale*
- 813 ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ  
*Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas en el constitucionalismo contemporáneo*
- 831 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO  
*El futuro del Estado constitucional*
- 843 ANDREAS HARATSCH  
*Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel mit dem Feuer - Ein europäisches Drama*
- 867 BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO  
*Il dibattito sul futuro dell'Europa: quali politiche e quale governance per l'Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit*
- 897 ANGELO ANTONIO CERVATI  
*Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice*

## RECENSIONI

- 915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (*Fulvio Costantino*)
- 921 GIANNI FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019 (*Michele Prospero*)

## SEZIONE BIBLIOGRAFICA


- 933 ANTONIO ANGELOSANTO  
*L'acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in diritto romano tra l'Italia e il Brasile*





ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI  
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA







Paolo Ridola e la storia del diritto.  
Con un'appendice sulla libertà di stampa nell'Inghilterra  
del Seicento\*

---

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Paolo Ridola e la storia del diritto. – 2. Sulla libertà di stampa nell'Inghilterra del Seicento e il contributo di Milton. – 3. Locke e le richieste di fine secolo.

1. *Paolo Ridola e la storia del diritto*

Un'attenta analisi della biografia intellettuale di Paolo Ridola ci mette subito di fronte al frequente ricorso all'indagine storica che rende la sua vasta produzione alta e originale. Il mio intervento si limita, quindi, a sottolineare alcune sollecitazioni che lo storico del diritto coglie dalla lettura dei suoi lavori e ad offrire un piccolo contributo su alcuni aspetti meno noti della libertà di stampa nell'Inghilterra del Seicento.

La problematica storica è particolarmente congeniale a Ridola, come dimostra una serie di studi orientata in tal senso. Si tratta di un metodo ricorrente nella sua produzione, insieme alla comparazione e anche alla storia della comparazione, con il chiaro intento di fornire alla scienza giuridica una linea di studi feconda tra storia e comparazione e con l'apertura di nuove vie per la ricerca.

Tale metodo, adoperato fin dalla prima produzione, diventa protagonista soprattutto nelle belle pagine ricostruttive della storia del costituzionalismo, indagata dall'angolo visuale di uno *ius commune Europaeum* di cui la prospettiva nazionale è parte integrante.

Per lo storico del diritto, infatti, un'importante svolta è rappresentata nel 2010 dal volume *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, che si apre con l'approfondimento da parte di Ridola del profilo storico del costituzionalismo moderno e con l'analisi del me-

\* Motivi di grata amicizia mi legano a Paolo Ridola. Chiamati insieme nella illustre Facoltà giuridica della Sapienza, il nostro lavoro si è intensificato negli anni della sua presidenza, per aver agevolato in ogni modo il mio impegno nelle relazioni internazionali e in particolare nella ELS dove il nostro comune interesse per il mondo tedesco è stato coronato dal recente e significativo insegnamento a Berlino.

todo e del significato dell'utilizzazione della storia negli studi di diritto costituzionale. Ripercorrendo le radici dello sviluppo storico dei diritti costituzionali, lo storico del diritto può apprezzare lo studio della preistoria di tali diritti, in cui emerge la ricerca del percorso di temi e problemi che nel loro complesso svolgimento riescono ad acquistare una dimensione piena.

In tal senso si può capire il significato della sottovalutazione dell'aspetto individuale di tali diritti che ha caratterizzato il mondo romano, o penetrare l'idea della dignità e libertà dell'uomo al centro della dimensione cristiana. Ma si possono anche motivare le teorie medievali del diritto naturale attraverso l'intangibilità di un nucleo di diritti della persona; o ancora le lotte per la libertà di stampa nell'Inghilterra del Seicento strettamente connesse con quelle contro la censura, alle origini delle manifestazioni della libertà di pensiero, su cui tornerò. Ci fa sicuramente riflettere la lettura della Rivoluzione francese come momento culminante ma al contempo conclusivo di questa stagione del costituzionalismo.

Sempre nello stesso volume, la ricostruzione storica della dignità dell'uomo nella tradizione occidentale e in particolare europea, oltre al dato storico-critico, viene effettuata attraverso il filo conduttore dell'interdisciplinarietà che accompagna le belle e dense pagine di Ridola. Siamo di fronte a declinazioni molto diverse del principio di dignità e a un itinerario plurale di storia della cultura, in una costante dialettica tra il principio e la sua concreta portata realizzatrice.

Solo una conoscenza straordinaria delle fonti e della letteratura consente di approfondire al contempo la *dignitas* romana come concetto essenzialmente politico e il fondamento teologico della tradizione cristiana medievale. O ancora il riconoscimento del valore universale della dignità dell'uomo alla base della filosofia tedesca del Settecento e la sua collocazione marginale nel diritto del XIX secolo. O, infine, la rinascita del valore della dignità nel XX secolo soprattutto nelle costituzioni del dopoguerra come reazione alle esperienze totalitarie e nella Dichiarazione ONU del 1948 come ferma volontà di porre il principio sotto la tutela di convenzioni internazionali.

Queste riflessioni sono fondamentali per lo storico del diritto perché ne agevolano la comprensione e ne affinano la ricostruzione, e soprattutto perché lo costringono a uscire da un latente isolamento, prendendo contatto e verificando il nesso con vicende e problemi di viva attualità attraverso gli stessi strumenti del proprio mestiere.

Anche il volume *Stato e costituzione in Germania* del 2016 presenta un interesse specifico per lo storico del diritto. Si riconoscono le tracce profonde di un'antica consuetudine con il mondo tedesco che si snodano nella transizione dal liberalismo giuridico alle sfide della complessità sociale, attraverso un'amplissima conoscenza della letteratura.

Mi riferisco in particolare al *Discorso berlinese* di Thomas Mann del 1922 con cui lo scrittore aderisce solennemente al tentativo repubblicano della nuova Germania weimariana, che viene da Ridola debitamente collocato all'interno della produzione di Mann e della sua vicenda spirituale nel rapporto tra diritto e realtà sociale. Proprio a queste interconnessioni con il mondo del diritto sono dedicati in particolare il capitolo sullo «spazio pubblico» e l'analisi delle riflessioni che si snodano nella ricostruzione del pensiero da Smend ad Habermas e Häberle, e soprattutto nelle pagine fondamentali sulla costituzione di Weimar.

Ma quale storia e quale comparazione? Le due nozioni si compenetrano nella più recente produzione. Mi riferisco a *Il principio di libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparatistica* (2018) e a *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale* (2019), in cui emerge una prospettiva 'sistemica', come Ridola stesso afferma. Per assumere le vesti dello storico egli utilizza il metodo diacronico, analizzando le radici dello sviluppo storico dei diritti fondamentali o la storia del principio di dignità. Sarebbe però riduttivo fermarsi a questa analisi e a questo metodo appena menzionati.

Ruolo essenziale riveste la sincronia del rapporto tra continuità e discontinuità. Soprattutto nella ricostruzione di singoli temi e problemi, quali la dignità, il costituzionalismo, le libertà individuali, indagati attraverso la storia del pensiero o delle grandi tappe evolutive della società, la dimensione sincronica prevale su quella diacronica. Emergono, in tale ambito, studi che non si limitano alla ricostruzione delle vicende e del pensiero del proprio Paese, ma del contesto europeo, che assume una funzione catalizzatrice di un mondo in cui prevale lo spazio globale rispetto all'articolazione nazionale del territorio.

La storia della comparazione è stata anche oggetto della ricerca sulle origini dell'insegnamento, insieme a quella sulla formazione di una scienza giuridica pubblicistica nella Facoltà di Scienze politiche della Sapienza negli anni venti del Novecento, in occasione del con-

vegno celebrativo organizzato da Fulco Lanchester. Si tratta dello stesso periodo in cui nella Facoltà giuridica sono impartiti i primi corsi di diritto comparato, con un nesso evidente con il percorso scientifico e didattico dello stesso Ridola.

Mi riferisco a Carusi che nel 1922-1923 riceve l'incarico di Introduzione al diritto comparato con un'impronta privatistica, sulla scia del pensiero di Vittorio Scialoja, e a Luigi Rossi che negli stessi anni assicura l'affidamento di Diritto pubblico comparato. Rossi rappresenta al contempo un punto di riferimento per la nascente Facoltà di Scienze politiche, di cui può essere annoverato tra i fondatori.

La storia della giuspubblicistica di quegli anni, che si intreccia strettamente con quella della comparazione, è ripercorsa con maestria, con uno specifico interesse per la ricostruzione delle reti di scuole e di saperi, con un'attenzione analoga a quella che Ridola ha sempre dimostrato nel prodigarsi continuo nei confronti dei suoi allievi e dei nostri studenti.

A questo proposito va ricordato un aspetto, a mio avviso, di grande rilevanza. Mi riferisco all'analisi ricorrente del concetto di eredità – di un'esperienza politica, come quella liberale, o di un testo normativo come la Dichiarazione dell'89 –, in stretta connessione con il suo valore intrinseco e con il segno lasciato nel periodo esaminato, di cui solo chi conosce profondamente la storia può percepire il valore.

## 2. *Sulla libertà di stampa nell'Inghilterra del Seicento e il contributo di Milton*

Vorrei soffermarmi su una tematica ricordata da Ridola a proposito dei diritti di libertà elaborati da Locke nel *Secondo trattato sul governo* come diritti dell'individuo, nella cui protezione lo Stato trova la sua stessa ragion d'essere. Su questi principi si innestano le lotte di alcuni pensatori inglesi del Seicento per la libertà di stampa e, ancora più sensibilmente che in altri Paesi, l'emergere dei problemi connessi alla libertà di stampa, strettamente legato alle vicende religiose, politiche e istituzionali<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. in generale, sul periodo considerato, J.S. HART JR., *The Rule of Law, 1603-1660: Crowns, Courts and Judges*, London, 2003; London-New York, 2014, e ora I. WARD, *English Legal Histories*, Oxford, 2019.



Dal punto di vista religioso, il problema della separazione tra potere temporale e spirituale connota sensibilmente l’Inghilterra dei Tudor e degli Stuart, tanto che la libertà e la tolleranza religiose diventano un punto di convergenza degli interessi degli intellettuali del periodo. In particolare, già alla metà del XVI secolo, la Chiesa nazionale inglese aveva assistito al formarsi del movimento puritano in nome della tolleranza religiosa.

Dal punto di vista politico e istituzionale, con il passaggio dai Tudor agli Stuart, l’Inghilterra inizia il processo di secolarizzazione politica della Corona che condurrà alla Rivoluzione del 1688 e al tentativo di modificare a vantaggio della Corona stessa il tradizionale equilibrio tra autorità regia e Parlamento con l’introduzione di una monarchia assoluta simile ad altri Stati europei del periodo.

Questi aspetti di latente malcontento portano la Corona a esercitare un rigido controllo sulla stampa, che rappresenta un veicolo straordinario di diffusione delle opinioni dei dissidenti<sup>2</sup>, concentrando l’editoria nelle mani di una corporazione di librai, la *Stationers’ Company*. La corporazione, attiva fin dal XV secolo, assume, così, la funzione di controllare la stampa in un momento di tensione per la politica inglese che minaccia la stessa stabilità del governo<sup>3</sup>. Infatti, il monopolio concesso agli *Stationers* rafforza il loro potere di gestori del commercio dei libri<sup>4</sup>, sulla base di due interessi convergenti: da un lato la Corona si rende conto che il controllo della stampa è un obiettivo essenziale di preminente valore politico, dal-

<sup>2</sup> Sulla stampa in quel periodo cfr. W.M. CLYDE, *The Struggle for the Freedom of the Press from Caxton to Cromwell*, Oxford, 1934; F.S. SIEBERT, *Freedom of the Press in England, 1476-1776. The Rise and Decline of Government Control*, Urbana, 1965; M. MENDLE, *De facto Freedom, de facto Authority: Press and Parliament, 1640-1643*, in *The Historical Journal*, 38 (1995), 307-332; R.S. CURTIN, *The “Capricious Privilege”: Rethinking of the Origins of Copyright Under the Tudor Regime*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, 59 (2012), 391 ss. Cfr. in generale D.R. COMO, *Print, Censorship, and Ideological Escalation in the English Civil War*, in *Journal of British Studies*, 51 (2012), 820-857 e ora Th. MUNCK, *Conflict and Enlightenment: Print and Political Culture in Europe, 1635-1795*, Cambridge-New York, 2019; J. BLACK (ed.), *The English Press. A History*, London, 2019.

<sup>3</sup> Sulla corporazione, oltre al classico C. BLAGDEN, *The Stationers’ Company. A History, 1403-1959*, Stanford, 1960, si veda più di recente P.W.M. BLAYNEY, *The Stationer’s Company and the Printers of London, 1501-1557*, 2 voll., Cambridge, 2013 (ed. online 2014), poi ristampata, Cambridge, 2016.

<sup>4</sup> BLAGDEN, *The Stationers’ Company. A History*, cit., 47-62.

l'altro lato gli *Stationers* utilizzano il sistema dei privilegi sovrani con la concessione di specifiche licenze<sup>5</sup> per mantenere il monopolio librario sulla capitale e per estenderlo alle altre regioni del Regno.

Ma la corporazione londinese monopolizza di fatto ogni diritto di stampa, sempre considerando primario l'interesse della Corona, sicché non si limita a controllare i propri membri, ma soprattutto coloro che non sono iscritti. I soci trovano protezione nelle leggi sul controllo della stampa contro la concorrenza esterna e utilizzano la censura per mantenere la loro importante posizione nei riguardi della casa regnante, che li ritiene in grado di indirizzare l'editoria e di imporre una linea funzionale ai loro stessi interessi<sup>6</sup>.

Gli organi di controllo istituzionale in materia sono la *Court of High Commission*, che trae origine dalle commissioni ecclesiastiche istituite da Enrico VII come principale strumento di inquisizione dei dissidenti religiosi, e la *Court of Star Chamber*, che era nata come organo regio di amministrazione rapida ed efficiente della giustizia<sup>7</sup>.

Nella prima metà del XVII secolo, la regolamentazione della stampa è il risultato della più generale situazione politica e soprattutto di un rinnovato interesse di *partnership* tra la Corona e gli *Stationers*. In particolare, l'istituzione della censura preventiva sui libri, che era nata a seguito dell'invenzione della stampa con l'intento di impedire la diffusione di dottrine contrarie alla Chiesa e che era stata da questa regolata inizialmente in modo unitario, viene successivamente affidata ai singoli ordinamenti. Il «Lungo Parlamento» utilizza tale strumento quando, nel periodo considerato l'era del *Parliamentary Press Regulation*<sup>8</sup>, emana nel 1643 un'ordinanza per regolare la

<sup>5</sup> Cfr. N.F. NASH, *English Licenses to Print and Grants of Copyright in the 1640s*, in *The Library*, 6<sup>a</sup> s., 4 (1982), 174-184. Per una panoramica storica europea si veda B. DÖLEMEYER, H. MOHNHAUPT, *Das Privileg im europäischen Vergleich*, 2 voll., Frankfurt a. M., 1997-1999; E. KELLER-RAHBÉ (dir.), *Privilèges de librairie en France et en Europe XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles*, Paris, 2017.

<sup>6</sup> BLAGDEN, *The Stationers' Company. A History*, cit., 63-77.

<sup>7</sup> Il testo della *Star Chamber* è riprodotto in E. ARBER, *A Transcript of the Registers of the Company of Stationers of London: 1554-1640*, IV, London, 1894 (rist. anast. Mansfield Centre, 2007), 529-536, in L.R. PATTERSON, *Copyright in Historical Perspective*, Nashville, 1968, 243-253 (cfr. quanto sostiene al riguardo, 119-126) e in CLYDE, *The Struggle for the Freedom of the Press*, cit., 295-297. Cfr. SIEBERT, *Freedom of the Press in England, 1476-1776*, cit., 136-146; HART, *The Rule of Law*, cit., 165-188.

<sup>8</sup> Sui rapporti tra la stampa e il Parlamento cfr. in particolare MENDLE, *De facto Freedom, de facto Authority*, cit. Si veda anche M.N. SALDAÑA DIAZ, «*A Legacy of Sup-*

stampa, secondo cui nessun libro, opuscolo o giornale può essere stampato senza un'autorizzazione preventiva degli organi preposti<sup>9</sup>, rafforzando la repressione censoria nelle mani della *Stationers' Company* direttamente regolata dal Parlamento.

L'ordinanza trova vari ostacoli in un cammino lungo e difficile, che si caratterizza nel costante impegno della dottrina per il riconoscimento della libertà di stampa; dottrina che costituisce per oltre mezzo secolo il solo veicolo per ripristinare una via di libertà e di progresso. Si noti che alcune di queste misure erano già state sancite nel decreto della *Star Chamber* del 1637, a testimonianza della reciprocità degli interessi economico-politici tra la Corona e gli *Stationers*.

Per quanto attiene all'opera svolta dalla dottrina, va sottolineato che, all'indomani della pubblicazione dell'atto del 1643, nel generale fermento della guerra civile, si staglia l'opera di John Milton, *Areopagítica*<sup>10</sup>, nota come la prima dedicata alla libertà di stampa, che è stata oggetto di un rinnovato interesse di studiosi che le si sono avvicinati con impostazioni diverse<sup>11</sup>. Questi lavori fanno emergere in

*pression»*. *Del control de la información y opinión en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII*, in *Derecho y conocimiento. Anuario Jurídico sobre la Sociedad de la Información*, 2 (2002-2003), 175-211.

<sup>9</sup> Cfr. *An Ordinance for the Regulation of Printing*, in E.H. FIRTH, R.S. RAIT (eds.), *Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642-1660*, I, London, 1911 (rist. anast. London, 1988), 184-186: 14 giugno 1643. L'ordinanza fu a lungo discussa nei due rami del Parlamento: cfr. *Journals of the House of Lords*, III, London, 1803, 123, 129, 131, a cui fa seguito la lista di nomi delle persone che, divise per materie, formavano il comitato di lettura per la censura dei libri: 138 (17 giugno); *Journals of the House of Commons*, VI, London, 1803, 96-97. Ancora sull'ordinanza del 1643 si veda WARD, *English Legal Histories*, cit., 137 ss.

<sup>10</sup> Sul legame di Milton e della sua opera con i movimenti rivoluzionari, cfr. M.N. SALDAÑA DIAZ: *El poeta de la revolución puritana: teoría política de John Milton*, in *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, 2 (2001), 161-200; EAD., *Libertad De Prensa Y Energía Política En La Areopagítica De John Milton. Freedom of the Press and Political Energy in John Milton's Areopagítica*, in *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 3 (2007), 213-238; A. HUGHES, *Milton, Areopagítica, and the Parliamentary Cause*, in N. MCDOWELL, N. SMITH (eds.), *The Oxford Handbook of Milton*, Oxford, 2011, 200-217; WARD, *English Legal Histories*, cit., 137 ss.

<sup>11</sup> M.N. SALDAÑA DIAZ, *En defensa de la libertad de prensa: la Areopagítica de John Milton*, in *Revista de Estudios Políticos*, 126 (2004), 277-324; J. ROVIRA, *Milton's Ontology of Books and Areopagítica*, in C. TOURNU (ed.), *Milton in France*, Bern, 2008, 89-96; M.N. SALDAÑA DIAZ, *El ensayo fundacional de la libertad de prensa en la tradición constitucional euroatlántica: la Areopagítica de John Milton. Repercusión e influencia en la Inglaterra de su tiempo, 1644-1674*, in *Giornale di Storia Costituzionale/Journal of*

tutta evidenza l'importanza dell'opera di Milton, ma anche la poliedricità insita nell'opera stessa. Se si tratta di un'epoca costellata da eventi eccezionali, l'*Areopagitica* rappresenta un epifenomeno delle tendenze che conducono a un impulso del commercio dei libri e a una richiesta della libertà di stampa, di cui cerchiamo di porre in evidenza alcuni aspetti lasciati nell'ombra o sottovalutati.

Come è noto, il saggio era stato occasionato dalla pubblicazione anonima del trattato miltoniano in difesa del divorzio che aveva scatenato la censura e la dissociazione degli *Stationers*<sup>12</sup>. Come per altri intellettuali del periodo e più specificamente a cavallo del secolo successivo – mi riferisco in particolare a Locke, Addison e Defoe – spesso prevale un forte interesse personale alla base degli interventi a favore della libertà di pensiero.

L'*Areopagitica* può, invece, essere considerata un momento culturale di straordinaria importanza come caleidoscopio di problemi attinenti alla stampa: un monumento, quindi, alla libera espressione delle idee piuttosto che uno statuto dei principi di libertà di stampa. Infatti, molte questioni di grande rilevanza futura sono accennate e poste in essere in un contesto non teso a una loro individuazione specifica.

Di ritorno dal viaggio in Italia, dove aveva fatto visita a Galileo, e sulla base di esperienze personali, Milton è spinto a scrivere l'*Areopagitica* soffermandosi sugli aspetti fortemente negativi della censura. Solo la verità e la libera confutazione di ogni falsità, secondo il poeta, restano alla base dello sviluppo culturale e civile di un popolo.

Milton si scaglia contro la nuova legge ritenendola dittatoriale e contraria alla libertà di pensiero<sup>13</sup>; ma, precisa, l'ordinanza è soprat-

*Constitutional History*, 25 (2013), 181-200, S.B. DOBRANSKI, *Milton, Authorship, and the Book Trade*, Cambridge, 1999; ID. (ed.), *Milton in context*, Cambridge, 2010.

<sup>12</sup> Il libello (*Doctrine and Discipline of Divorce*) fu inizialmente pubblicato, nel 1643, anonimo e senza licenza; successivamente (febbraio 1644) con l'indicazione delle iniziali dell'autore; e, infine, con la licenza (luglio 1644), tanto che i membri della *Stationers' Company* furono chiamati davanti al Parlamento per presentare un memoriale di discolpa.

<sup>13</sup> Cfr. *Areopagitica. A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc'd Printing, to the Parliament of England*, London, 1644 (con testo a fronte in italiano a cura di M. e H. GATTI, Milano, 2002), 1. Sulla rilevanza di quest'opera per la lotta alla libertà di stampa cfr. DOBRANSKI, *Milton, Authorship, and the Book Trade*, cit.; e J. LOEWENSTEIN, *Ben Johnson and Possessive Authorship*, Cambridge, 2002; ID., *The Author's Due. Printing and the Prehistory of Copyright*, Chicago-London, 2002, 152-191.

tutto tesa «to the discouragement of all learning, and the stop of Truth, not only by disexercising and blunting our abilities in what we know already, but by hindring and cropping the discovery that might bee yet further made both in religious and civill Wisdome»<sup>14</sup>.

Al centro del discorso di Milton vi è il diritto alla libertà come diritto inalienabile dell'uomo per la sua stessa dignità, e quindi non soggetto a nessun condizionamento politico, religioso o filosofico. In tal senso le libertà di espressione e di stampa ne costituiscono un aspetto fondamentale. Sulla base della ferma convinzione della bontà dei precedenti provvedimenti in materia e soprattutto della spinta costante alla libertà da parte del Parlamento inglese, Milton respinge con fermezza la *Spanish licencing* perché lontana dai principi degli uomini liberi<sup>15</sup>.

In particolare, il riferimento alla produzione e al commercio è piuttosto orientato alla redistribuzione del monopolio e non alla liberalizzazione delle idee, caratteristica del secolo successivo. Infatti, Milton vuole trasferire il controllo del commercio dei libri da pochi monopolisti e censori a quello di molti autori, stampatori e venditori che lo rendano più dinamico, incrementando il fine supremo della verità<sup>16</sup>. Milton, inoltre, descrive i libri come sangue vitale e prezioso di uno spirito sommo<sup>17</sup>, la censura preventiva come un omicidio<sup>18</sup>, e usa il termine *spirit* per sottolineare il valore dei libri e l'importanza della figura dell'autore<sup>19</sup>, associando la ragione con l'immortalità, l'intelletto umano con l'immagine di Dio e il contenuto dei libri<sup>20</sup>.

La fortuna di Milton nei riguardi della libertà di stampa è legata soprattutto all'*Areopagitica*. Il *pamphlet* non diventa subito famoso nell'Europa continentale, né al di là dell'Atlantico, ma nella Madrepatria apre la strada alle lotte successive dei pensatori inglesi. Soffer-

<sup>14</sup> MILTON, *Areopagitica*, cit., 4.

<sup>15</sup> Ivi, 32.

<sup>16</sup> Ivi, 84. Lo stesso Milton per la sua famosa opera *Paradise Lost* conclude nel 1667 un contratto con l'editore Symons per una durata illimitata e si impegna a non vendere un manoscritto simile ad un altro libraio: cfr. P. LINDENBAUM, *Milton's contract*, in M. WOODMANSEE, P. JASZI, *The Construction of Authorship. Textual Appropriation in Law and Literature*, Durham-London, 1994, 175-189.

<sup>17</sup> MILTON, *Areopagitica*, cit., 10.

<sup>18</sup> Ivi, 83.

<sup>19</sup> Ivi, 9.

<sup>20</sup> Cfr. J. ROVIRA, *Gathering the Scattered Body of Milton's Areopagitica*, in *Renaissance*, 57 (2005), 87-102.

miamoci sugli effetti che ha avuto in Inghilterra, seguendo prima le vicende che incontra l'atto normativo combattuto da Milton nell'*A-reopagitica*. Esso non è abrogato ma viene sostituito dalla promulgazione, da parte di Carlo II nel 1662, del *Licensing Act*<sup>21</sup>, che impedisce ogni forma di stampa senza la preventiva licenza di un'autorità riconosciuta e rafforza il potere di monopolio della *Stationers' Company* sul commercio librario britannico.

In realtà, il *Licensing Act* non ha soltanto il compito di concedere le licenze, ma deve prevenire gli abusi della stampa e limitare una libertà indiscriminata, avendo sotteso, ancora una volta, lo scopo di controllare la pubblicazione di libri non graditi alla casa regnante dal punto di vista morale e religioso<sup>22</sup>. Ogni libro o *pamphlet*, attraverso il reiterato obbligo di registrazione, infatti, «Entred in the Book of the Register of the Company of Stationers in London»<sup>23</sup>, ad eccezione ovviamente del materiale prodotto dal Parlamento o dalla Corona.

### 3. *Locke e le richieste di fine secolo*

I problemi relativi alla stampa agitano anche le riflessioni e le azioni di John Locke verso la fine del secolo, quando scrive due opere poco note o rimaste inedite e cioè il *Memorandum of Licensing Act*<sup>24</sup>

<sup>21</sup> 13 & 14 Caroli II c. 33. Cfr. *The Statutes at Large...*, III, London, 1770, 262: «An Act for preventing the frequent Abuses in Printing seditious, treasonable and unlicensed Books and Pamphlets, and for Regulating of Printing and Printing-Presses», con il rinvio all'appendice: *The Statutes at Large...*, IX, London, 1770, 190-196 che contiene l'atto in 25 paragrafi. Cfr. in particolare BLAGDEN, *The Stationers' Company. A History*, cit., 153-154; SIEBERT, *Freedom of the Press in England*, cit., 237-238; J. FEATHER, *Publishing, Piracy and Politics. An Historical Study of Copyright in Britain*, London, 1994, 47-48; I. ALEXANDER, *Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century*, Oxford-Portland, 2010, 23 ss. Si veda anche A. NG, *Copyright Law and the Progress of Science and the Useful Arts*, Cheltenham, 2011, 72.

<sup>22</sup> *Licensing Act*, cit., 191, § II.

<sup>23</sup> Ivi, § III.

<sup>24</sup> J. LOCKE, *Memorandum (ca. 1694)*, in M. GOLDIE (ed.), *Political Essays*, Cambridge, 1997, 330-337. Sull'importanza del contributo di Locke, cfr. il mio *Un "Memorandum" di John Locke tra Censorship e Copyright*, in *Riv. stor. dir. it.*, 76 (2003), 69-89; e poi i lavori di R. DEAZLEY, *On the Origin of the Right to Copy. Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth Century Britain (1695-1775)*, Oxford, 2004, 1-21; J. HUGHES, *Locke's 1694 Memorandum (and More Incomplete Copyright Historiographies)*, in

e i commenti al *Licensing Bill*<sup>25</sup>. Nel primo Locke prende una posizione fortemente contraria al testo normativo, il secondo rappresenta il commento a un progetto di legge sui diritti di stampa<sup>26</sup>.

Locke si mostra contrario a una censura preventiva alla pubblicazione di un'opera, senza tuttavia richiedere una stampa completamente libera, ma soltanto una responsabilità degli editori dopo la pubblicazione di libri ritenuti non accettabili<sup>27</sup>. Diversamente da Milton, la più rilevante obiezione di Locke al rinnovo del *Licensing Act* è rivolta, più che alla censura, al monopolio degli *Stationers*, che egli non ritiene in grado di detenere *in toto* il commercio librario e in particolare il monopolio dei libri classici, su cui essi soli avevano diritto di *copyright*<sup>28</sup>.

Il *Memorandum* si presenta molto interessante, perché ai principali paragrafi del *Licensing Act* seguono i commenti di Locke. Le sue riflessioni, basate su una considerazione negativa dell'atto stesso e

*Cardozo Arts & Entertainment*, 27 (2006), 555-572; ID., *Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization, and Thomas Jefferson*, in *Southern California Law Review*, 79 (2006), 993 ss.; L. ZEMER, *The Idea of Authorship in Copyright*, Aldershot-Burlington, 2007, 123-129; R. DEAZLEY, *Commentary on Locke's Second Treatise on Government* (1690), 2008, in L. BENTLY, M. KRETSCHMER (eds.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, consultabile all'indirizzo <http://www.copyrighthistory.org>; J. WILLINSKY, *The Intellectual Properties of Learning: A Prehistory from Saint Jerome to John Locke*, Chicago, 2017, 301-306. Ancora oggi alcuni studiosi (E. FUSAR POLI, *Forme giuridiche dell'immateriale. Creazioni dell'intelletto e vis poetica del diritto*, in A. SCIUMÈ [cur.], *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, 121; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Torino, 2017, 119-123) trattano del contributo di Locke alla proprietà intellettuale citando solo i *Two Treatises of Government* senza prendere in considerazione lo specifico *Memorandum*, che ha avuto una dimostrata incidenza, come ho cercato di mettere in luce fin dal 2003, sul pensiero inglese coevo, su quello francese del secolo successivo e perfino sulla stessa opera del legislatore.

<sup>25</sup> Il sommario del *Licensing Bill* e le note apportate da Locke sono state anche pubblicate in LOCKE, *Political Essays*, cit., 337-339.

<sup>26</sup> Il *Licensing Act* viene abrogato definitivamente il 19 marzo 1696; del *Licensing Bill* si chiede un nuovo progetto, di cui non si seppe più nulla: *Journals of the House of Commons*, cit., XI, 393, 523.

<sup>27</sup> LOCKE, *Memorandum*, cit., 331: «To prevent men's being undiscovered for what they print you may prohibit any book to be printed, published or sold without the printer's or bookseller's name under great penalties whatever be in it». cfr. M. ROSE, *Authors and Owners. The Invention of Copyright*, Cambridge, MA, 1993, 32-33.

<sup>28</sup> LOCKE, *Memorandum*, cit., 331-332.

dei suoi effetti, si soffermano sui limiti alla libertà di stampa; sui problemi relativi alla natura giuridica della stampa di libri classici, sulla loro eccessiva dispendiosità e al contempo sulle non raffinate e talvolta scorrette edizioni inglesi di autori antichi rispetto ad altri Paesi europei; infine, sulla natura del diritto di stampa e i limiti di tale diritto.

In particolare, Locke sostiene, non trascurando gli aspetti legati alla censura che erano stati basilari per la promulgazione dell'atto: «I know not why a man should not have liberty to print whatever he would speak, and to be answerable for the one just as he is for the other if he transgresses the law in either»<sup>29</sup>; così, nel *Memorandum*, egli si mostra anche conscio della necessità dell'abbandono dell'anonimato nella stampa e della responsabilità che ne consegue<sup>30</sup>.

Locke auspica, inoltre, una legge per cui i libri siano stampati liberamente, al di fuori di ogni forma di monopolio. E continua sostenendo: «But be that determined as it will in regard to those authors who now write and sell their copies to booksellers. This certain[ly] is very absurd at first sight that any person or company should now have a title to the printing of the works of Tully's, Caesar's or Livy's, who lived so many ages since, exclusive of any other, nor can there be any reason in nature why I might not print them as well as the Company of Stationers if I thought fit»<sup>31</sup>. Ciò rappresenta un ulteriore elemento contro il monopolio degli *Stationers*.

Il suo scopo primario era quello di bloccare il loro monopolio e offrire nuova linfa vitale alla scienza attraverso la libertà di riproduzione delle opere. Se il *Licensing Act* fosse rimasto in vigore, Locke avrebbe avuto difficoltà a stampare l'opera sulla ragionevolezza della cristianità che proprio in quel periodo stava elaborando<sup>32</sup>, perché sarebbe stato tacciato di socinanesimo e ritenuto sovversivo non solo nei confronti della cristianità, ma della religione stessa. Non è un caso che, come avverrà nel secolo successivo e come abbiamo rile-

<sup>29</sup> Ivi, 331.

<sup>30</sup> «And then let the printer or bookseller whose name is to it be answerable for whatever is against law in it as if he were the author unless he can produce the person he had it from which is all the restraint ought to be upon printing»: *ibidem*.

<sup>31</sup> Ivi, 333.

<sup>32</sup> Il lavoro fu comunque pubblicato anonimo: *The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures*, London, 1695; *A Second Vindication of the Reasonableness of Christianity... By the Author of the Reasonableness of Christianity...*, London, 1697.



vato sopra, gli intellettuali siano spinti da motivazioni contingenti ad affrontare e risolvere anche da un punto di vista normativo i problemi attinenti agli autori.

Nel 1704, anno della morte di Locke che aveva offerto orizzonti insperati alla lotta per la libertà di stampa, si apre un nuovo scenario. Daniel Defoe, appena rilasciato dalla prigionia dopo l'edizione del saggio satirico *The Shortest-Way with the Dissenters*<sup>33</sup>, pubblica un *pamphlet*<sup>34</sup> in cui denuncia la necessità di una forma di controllo della stampa da parte dell'autorità governativa. Anch'egli, come Locke, si oppone al ripristino del *Licensing Act* perché questo sottopone la stampa agli interessi di chi nomina il beneficiario della licenza e sottopone il progresso culturale al potere arbitrario di pubblici ufficiali mercenari. Defoe ritiene sufficiente perseguire legalmente gli autori dopo la pubblicazione dei libri non accettabili: in ciò segue una ben consolidata linea di pensiero, ma pone anche in evidenza il problema della proprietà delle opere, che solo pochi intellettuali avevano cominciato a considerare.

Così, anche Defoe scende in campo con un'azione specifica, richiedendo nel 1705 una legge parlamentare per protestare contro gli editori che pubblicano senza il permesso degli autori<sup>35</sup>. Defoe persegue tenacemente i suoi obiettivi e pochi anni dopo richiede al Parlamento una legge «to secure to the Author's of Books their right of Property»<sup>36</sup>. Insistendo, infatti, sulla necessità che fosse pubblicato il nome dell'autore, ritiene che ciò avrebbe comportato non solo un vincolo alla licenziosità della stampa, ma soprattutto un deterrente alla pirateria. Bisogna tener presente che l'idea di proprietà di Defoe era nata per risolvere le difficoltà contingenti, senza che egli avesse

<sup>33</sup> Come è noto *The Shortest-Way with the Dissenters; Or, Proposals for the Establishment of the Church* fu pubblicato nel 1702. Cfr. M. ROSE, *Authors in Court: Scenes from the Theater of Copyright*, Cambridge, MA-London, 2016, 1-10.

<sup>34</sup> D. DEFOE, *An Essay on the Regulation of the Press* (1704), Oxford, 1948. Per un commento di quest'opera, si veda R. DEAZLEY, *Commentary on Defoe's Essay on the Regulation of the Press* (1704), 2008, in BENTLY, KRETSCHMER (eds.), *Primary Sources on Copyright*, cit.

<sup>35</sup> D. DEFOE, *A Review*, II, 20 June 1705.

<sup>36</sup> Ivi, IV, 3, 26 November 1709. Ciò porta Defoe a scrivere altri due articoli, sempre nello stesso anno, contro il rinnovo del *Licensing Act* denominandolo «a visible bondage upon property»: ivi, 3 December 1709. Su tutta la vicenda cfr. ROSE, *Authors and Owners*, cit., 35-37.

ancora assunto la piena consapevolezza degli sviluppi futuri. Anche Addison si unisce alle proteste<sup>37</sup>, legando il suo intervento piuttosto alla scandalosa ingiustizia per cui gli autori debbano restare senza difese di fronte alle piraterie degli editori. Egli si sofferma, inoltre, sull'importanza di apporre il nome sulla pubblicazione, in particolare quello dello stampatore ma anche dell'autore, solo se questo lo desidera<sup>38</sup>.

Bisogna inoltre tener presente che in quel periodo la *querelle des anciens et des modernes* aveva raggiunto l'Inghilterra e ottenuto una consapevolezza le cui dimensioni si possono percepire in *The Battle of Books*, con cui Jonathan Swift, appena arrivato dall'Irlanda, aveva toccato la questione dei dissidenti dimostrando forza d'analisi e profondità di vedute<sup>39</sup>. Ma v'è di più: la libertà di stampa alla fine del secolo precedente aveva portato proprio a Londra un'esplosione di giornali, libelli, *pamphlets*, e soprattutto la creazione dello *Scriblerus Club*<sup>40</sup>, la cui prima riunione ebbe luogo nel 1714 ma la cui organizzazione era nell'aria da tempo, come partecipazione piena al momento di grande effervescenza, attraverso la creazione di un'impresa collettiva in cui ognuno avrebbe potuto esprimere il suo talento.

Lo *Scriblerus Club* non è paragonabile ai *club* del secolo successivo perché le posizioni dei singoli componenti sono e restano troppo diverse. Si tratta piuttosto della loro volontà di coesione in un periodo storico di particolare rilevanza per le trasformazioni politiche e istituzionali e per le conseguenze che la libertà di stampa avrebbe portato in ogni campo artistico.

Si deve anche ricordare che, proprio in quel periodo, numerose petizioni a favore della promulgazione di un regolamento della

<sup>37</sup> È interessante sottolineare, infine, che Addison partecipa alla fase finale della preparazione dello Statuto di Anna, facendo parte della commissione incaricata di applicare gli emendamenti voluti dalla Camera dei Lords: cfr. *Journals of the House of Commons*, cit., XVI, 394: 5 aprile 1710.

<sup>38</sup> *The Thoughts of a Tory Author, concerning the Press*, in S. PARKS (ed.), *The English Book Trade. 1660-1853. Freedom of the Press. Six Tracts 1712-1730*, VII, New York, 1974 (B).

<sup>39</sup> La nota opera di Swift era apparsa proprio nel 1697. Sulle battaglie di Swift inserite nel contesto R. ROBERTSON, *Censorship and Conflict in Seventeenth-Century England. The Subtle Art of Division*, University Park, PA, 2009.

<sup>40</sup> Cfr. J. SWIFT, *Correspondance avec le Scriblerus Club*, traduit de l'anglais et présenté par D. Bosc, Paris, 2005.

stampa accompagnano i vari progetti. Tra queste petizioni, alcune in particolare presentano specificità sostanziali di notevole rilevanza. Mi riferisco, in primo luogo, alle *Reasons humbly offer'd to the Consideration of the Honourable House of Commons*, che recano il significativo sottotitolo *Shewing the great Necessity of having a Bill for the Regulating of Printing and Printing-Presses*<sup>41</sup>. Rivolgendosi ai promotori, i richiedenti sostengono che, al fine di combattere la pirateria e incoraggiare la buona stampa nel Paese, sia la Chiesa sia lo Stato devono adottare provvedimenti a tutela degli stampatori, in modo che questi ultimi siano in grado di sostenersi economicamente senza essere costretti a ricorrere ad attività di discutibile valore.

Una seconda petizione particolarmente significativa, inoltrata soltanto pochi anni più tardi, è costituita dalle *Reasons humbly offered to the Consideration of the Honorable House of Commons, Relating to the Bill, for Securing Property in the Books, etc.* Tale istanza paragona il coevo regime di monopoli e privilegi ad una vera e propria estorsione, a beneficio di pochi e consumata ai danni dell'intera nazione, come dimostra il costo esorbitante dei testi sacri<sup>42</sup>.

Si tratta di argomentazioni che vanno forse al di là delle stesse richieste dei letterati precedentemente impegnati nella lotta per la libertà di stampa, segnando un punto di grande rilevanza, a cui non è estranea l'eco di affermazioni meno note di Milton che abbiamo ricordato. Negli anni seguenti continua il succedersi delle petizioni e delle proposte normative in discussione alla Camera dei Comuni senza immediate conseguenze, ma con la ferma volontà di arrivare a una soluzione<sup>43</sup>.

Da quel momento, però, i problemi relativi alla libertà di stampa saranno strettamente legati a quelli relativi alla fine del *censorship* e alla nascita del *copyright*, segnando un'altra storia dalle dimensioni e dagli sviluppi allora inaspettati.

<sup>41</sup> BRITISH LIBRARY LONDON, 1887. b. 58 (7). La petizione può essere attribuita al 1697.

<sup>42</sup> LINCOLNS INN LIBRARY, MP102, Fol. 102, ora anche digitalizzato in <http://www.copyrighthistory.org>, è datato 1709.

<sup>43</sup> Nel gennaio 1703, in particolare, era in discussione alla Camera dei Comuni un altro progetto di legge. Si richiede di affrettarne l'approvazione per evitare di stampare libri senza licenza e si sottolinea, inoltre, che il monopolio dei libri giuridici nelle mani di un gruppo di stampatori impedisce agli altri di esercitare una vasta fetta del loro commercio. Cfr. *Journals of the House of Commons*, cit., XIV, 287, 328, 338, 339, 347.

*Abstracts*

Nella prima parte del lavoro, l'autore analizza il contributo di Paolo Ridola all'indagine storico-giuridica. La problematica storica gli è particolarmente congeniale, come dimostra, nella sua vasta produzione, una serie di studi orientata in tal senso. Si tratta di un metodo ricorrente, insieme alla comparazione e anche alla storia della comparazione, con il chiaro intento di fornire alla scienza giuridica una linea di studi feconda tra storia e comparazione con l'apertura di nuove vie per la ricerca. Tra queste occupa un ruolo particolare la nascita dei diritti di libertà, per cui la seconda parte del contributo è rivolta alla ricostruzione delle origini della libertà di stampa in Inghilterra. L'*Areopagitica* di Milton rappresenta un monumento alla libertà di pensiero, a una libertà non soggetta a condizionamenti politici e religiosi. Il saggio si sofferma in particolar modo sull'influenza che le posizioni di Milton hanno avuto nel pensiero di alcuni tra i più famosi autori inglesi, inclusi Defoe, Addison e soprattutto Locke. L'autore rileva che, all'epoca, il monopolio del commercio librario era detenuto dalla *Stationers' Company*, attiva sin dal XV secolo. Il *Licensing Act* promulgato da Carlo II rafforzò il potere della corporazione, limitando al contempo sempre di più la libertà di stampa. A questo riguardo è importante ricordare l'opera mai data alle stampe da Locke, il "Memorandum" contro il rinnovo del *Licensing Act* che costituisce il concreto apporto del filosofo nella richiesta di una stampa libera per mettere fine alla *copyright*.

In the first part of this paper, the author analyzes Paolo Ridola's contribution to the historical-legal studies. This perspective is especially congenial to him, as shown through a set of writings so oriented in his vast production. It is a recurrent method, which together with the comparison and the history of comparison, provides legal science with a fruitful line of studies between history and comparison so to open new paths for research. The birth of the rights of freedom plays a relevant role, in such a way that the second part of this work is aimed at reconstructing the origins of the freedom of the press in England. Milton's *Areopagitica* represents a monument to freedom of thought with no constraints by political and religious conditions. This paper focuses on the influence that Milton's positions have had on some of the most famous English authors including Defoe, Addi-

son and especially Locke. The author argues that at the time the monopoly of the bookseller trade was held by the Stationers Company active since the XV Century. The Licensing Act by Charles II strengthened the power of the corporation while increasing the limits of the freedom of the press. In this regard, it is worth mentioning the “Memorandum”, let unpublished by Locke, against the renewal of the Licensing Act. In this way the contribution of the philosopher became concrete with the request for a free press to end the censorship.



Finito di stampare  
nel luglio 2020  
PL Print - Napoli